

AVVISO PUBBLICO

**PER LA SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN ACCORDO DI COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DEL
CENTRO DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA «SimUMed»**

(ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore)

INDICE

Premesse e quadro normativo

Art. 1 – Oggetto dell'avviso

Art. 2 – Finalità dell'intervento

Art. 3 – Soggetti ammessi alla partecipazione

Art. 4 – Durata e risorse

Art. 5 – Natura giuridica del rapporto e regime dei rimborsi

Art. 6 – Caratteristiche essenziali del progetto e obiettivi

Art. 7 – Procedura di selezione: fasi e modalità

Art. 8 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Art. 9 – Fase di co-progettazione e stipula dell'accordo

Art. 10 – Obblighi delle parti e modalità di cogestione

Art. 11 – Rendicontazione e liquidazione dei rimborsi

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Art. 14 – Pubblicità e comunicazioni

Art. 15 – Disposizioni finali e rinvio

Allegati

Premesse e quadro normativo di riferimento

L'Università di Foggia, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel perseguimento degli obiettivi di interesse generale connessi alla promozione della cultura, della formazione, della ricerca e dell'interazione con il territorio, intende attivare un percorso di amministrazione condivisa con un Ente del Terzo Settore (ETS), finalizzato alla progettazione e realizzazione condivisa delle attività del Centro.

Il presente Avviso è adottato in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, approvata nella seduta del 21 luglio 2026.

La presente procedura si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, secondo cui gli enti pubblici favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il presente Avviso è adottato ai sensi e nel rispetto del seguente quadro normativo e giurisprudenziale:

- art. 118, comma 4, della Costituzione, relativo al principio di sussidiarietà orizzontale;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 55 e 79;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 6, che esclude dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di concessione di contributi pubblici;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, relativo alle attività diverse degli ETS;
- Sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 131;
- Orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di amministrazione condivisa tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- Statuto e Regolamenti dell'Università di Foggia, per quanto applicabili.

La presente procedura non costituisce affidamento di un servizio secondo la disciplina dei contratti pubblici, bensì un procedimento collaborativo finalizzato alla costruzione condivisa di interventi di interesse generale mediante lo strumento della co-progettazione.

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso ha ad oggetto l'individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) disponibile a collaborare con l'Università di Foggia, mediante procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), per la definizione e realizzazione condivisa delle attività del Centro di Simulazione Medica Avanzata «SimUMed».

1.1 Nell'ambito del presente Avviso rientrano prioritariamente le attività istituzionali del Centro rivolte alla comunità universitaria (studenti, specializzandi, personale docente e tecnico-amministrativo).

1.2 L'accordo potrà eventualmente ricomprendere anche lo svolgimento di attività a carattere oneroso o commerciale marginale (quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione a pagamento destinati a partecipanti esterni, sponsorizzazioni e forme di utilizzo oneroso degli spazi del Centro da parte di terzi), purché tali attività siano strettamente accessorie, strumentali e compatibili con le finalità istituzionali del Centro, nonché chiaramente distinte sotto il profilo organizzativo e contabile.

1.3 A tal fine, quale misura autonoma e prudentiale di salvaguardia della prevalenza della funzione istituzionale e di interesse generale del Centro, il valore complessivo annuo delle attività onerose di cui al comma 1.2 non potrà superare il limite massimo del 15% del valore complessivo delle attività istituzionali del Centro nel medesimo periodo. Tale soglia costituisce un limite interno di gestione e co-progettazione, distinto rispetto ai regimi fiscali generali dell'ETS.

1.4 L'eventuale superamento della soglia di cui al comma 1.3, rilevato in sede di monitoraggio e rendicontazione, comporterà l'adozione tempestiva di misure correttive, concordate in seno al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10, finalizzate al ripristino dell'equilibrio tra attività istituzionali e attività onerose.

1.5 La tipologia, le modalità di gestione e il tariffario puntuale delle singole attività onerose ammesse saranno definiti e circoscritti in sede di Progetto Definitivo (art. 9), escludendo qualsiasi estensione indeterminata di attività economiche che risulti incompatibile con la natura collaborativa e non sinallagmatica del rapporto.

Natura del rapporto

L'Università di Foggia non intende acquisire un servizio mediante ricorso al mercato né instaurare un rapporto di natura sinallagmatica o corrispettiva, bensì attivare un modello di

amministrazione condivisa fondato sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati senza finalità lucrative, sulla convergenza degli obiettivi e sulla valorizzazione delle rispettive risorse e competenze. Tale modello trova fondamento nei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione e nell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 – Finalità dell'intervento e definizioni operative

L'Università di Foggia, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di programmazione e organizzazione nei settori di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), intende valorizzare il modello dell'amministrazione condivisa quale strumento di collaborazione collaborativa con gli Enti del Terzo Settore.

Attraverso il presente procedimento l'Università persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) promuovere lo sviluppo della formazione specialistica e dell'addestramento mediante metodologie innovative basate sulla simulazione medica avanzata;
- b) favorire attività formative rivolte agli studenti, ai professionisti sanitari e alla comunità scientifica;
- c) valorizzare il patrimonio scientifico, tecnologico e organizzativo del Centro;
- d) sviluppare forme di collaborazione tra Università, sistema sanitario, professionisti e territorio;
- e) garantire un modello gestionale partecipativo fondato sulla condivisione di competenze, risorse e responsabilità.

La collaborazione con l'ETS individuato è orientata esclusivamente alla realizzazione di attività di interesse generale coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del CTS.

2.1 Definizioni e perimetro applicativo

Ai fini del presente Avviso si adotta la seguente distinzione concettuale e operativa:

«Attività istituzionali»: le attività di interesse generale del Centro riconducibili all'art. 5, comma 1, lettere d) e g), del CTS (educazione, istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria), svolte a titolo gratuito nei confronti della comunità universitaria, ovvero a fronte di contributi di partecipazione alla spesa che non superano i costi effettivi di erogazione, diretti e indiretti.

«Attività onerose o commerciali accessorie»: le eventuali attività del Centro svolte a supporto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1 del presente Avviso, che comportino introiti da terzi o configurino prestazioni a pagamento non riconducibili ai soli costi effettivi, incluse le sponsorizzazioni e le forme di utilizzo oneroso degli spazi, gestite in regime di contabilità separata.

Le definizioni di cui al comma 2.1 rilevano sia ai fini della qualificazione fiscale e non commerciale dell'ETS (artt. 6 e 79 del CTS), sia ai fini della corretta qualificazione del rapporto come amministrazione condivisa estranea al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), nel rispetto della soglia di prevalenza economica stabilita dall'Ateneo.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Sono ammessi, a titolo esemplificativo:

- associazioni, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali e gli altri soggetti qualificati come Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente.

3.1 Requisiti di ordine generale

Gli ETS partecipanti devono possedere:

a) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si prende atto dell'avvenuta soppressione dell'Anagrafe unica delle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026 (artt. 102, comma 2, lett. a, e 104, comma 2, CTS) e del termine per la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS (nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6665 del 28 aprile 2026). Gli enti già costituiti in forma di ONLUS devono pertanto documentare l'avvenuta iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della domanda;

b) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili con la natura non commerciale e solidaristica della procedura di amministrazione condivisa, con espressa specificazione delle ipotesi di gravità e delle relative modalità di regolarizzazione;

c) regolarità rispetto agli obblighi contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;

d) assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);

e) possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e adeguata attitudine, valutati con riferimento alla struttura organizzativa, alle attività concretamente svolte, alle finalità perseguite e alle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CTS.

3.1 Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa

Gli ETS partecipanti devono dimostrare:

a) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione di centri di simulazione medica avanzata e/o nella progettazione, organizzazione ed erogazione di attività formative in ambito sanitario, maturata direttamente dall'Ente ovvero stabilmente integrata nella propria struttura organizzativa attraverso il personale qualificato o i partner strutturali indicati;

b) disponibilità di personale docente, istruttore e tecnico qualificato nelle discipline oggetto delle attività del Centro, in numero adeguato a garantire continuità e qualità delle attività formative;

c) eventuale possesso di accreditamenti, certificazioni o riconoscimenti rilasciati da organismi nazionali o internazionali coerenti con le attività oggetto della collaborazione (a titolo esemplificativo: SIAARTI, SIMMED, Italian Resuscitation Council), ove posseduti;

d) disponibilità di competenze tecniche e organizzative necessarie alla gestione di simulatori, tecnologie e presidi didattici ad alta fedeltà.

È ammessa la partecipazione in forma associata di più ETS mediante raggruppamento temporaneo o forme analoghe di partenariato, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti di ordine generale e che il raggruppamento, nel suo complesso, deve soddisfare i requisiti tecnico-organizzativi richiesti.

I requisiti dichiarati sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Università si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71 e 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 - Durata e risorse

La fase di co-progettazione esecutiva ha una durata massima di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio, salvo proroga motivata disposta dall'Università per comprovate esigenze.

L'accordo di co-progettazione e cogestione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione formale (ovvero dal verbale di consegna dei beni e attivazione, comunque successivi alla stipula). Alla scadenza è eventualmente ammessa la prosecuzione o il rinnovo solo previa nuova procedura di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'Università di Foggia mette a disposizione, per l'intera durata dell'accordo, un importo complessivo massimo stimato in € 100.000,00 (centomila/00), ripartito annualmente, a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate dall'ETS per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 5.

L'Università mette altresì a disposizione, quali risorse proprie e strumentali alla co-gestione:

- a) gli spazi e i locali del Centro;
- b) i beni strumentali ricompresi nell'inventario del Centro, affidati in gestione operativa e conservazione;
- c) le dotazioni tecnologiche e i simulatori presenti.

L'ETS partner mette a disposizione le proprie risorse tecniche, organizzative, strumentali e professionali, secondo quanto dettagliatamente definito nel Progetto Definitivo elaborato all'esito della fase di co-progettazione.

Art. 5 - Natura giuridica del rapporto e regime dei rimborsi

Il rapporto instaurato tra l'Università di Foggia e l'ETS selezionato non ha natura sinallagmatica né corrispettiva, ma si configura quale rapporto di amministrazione condivisa, fondato sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione sinergica di risorse pubbliche e private (Corte Cost. n. 131/2020).

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Università hanno natura di contributo ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e sono destinate esclusivamente al rimborso, a consuntivo e in via posticipata, delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate dall'ETS per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro. Non è ammessa alcuna forma di anticipazione finanziaria.

In conformità agli indirizzi della giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 5217/2023 e n. 3082/2026, conformi ai principi espressi in materia), è tassativamente escluso qualsiasi rimborso forfettario. È invece ammissibile il rimborso dei costi del lavoro (sia

dipendente che autonomo) effettivamente sostenuti e imputabili al personale impiegato nelle attività co-progettate, nei limiti definiti dal piano economico-finanziario.

5.1 Spese ammissibili a rimborso

Rientrano tra le voci rimborsabili, nei limiti del massimale complessivo di cui all'art. 4:

- a) i costi del personale effettivamente impiegato nelle attività istituzionali del Centro, comprensivi dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente;
- b) i costi di manutenzione ordinaria e gestione operativa delle attrezzature didattiche e dei simulatori;
- c) i costi per le coperture assicurative connesse allo svolgimento delle attività, secondo i criteri definiti negli accordi attuativi;
- d) i costi relativi ad accreditamenti specifici (es. ECM, DAE) strettamente riferiti alle attività istituzionali del Centro;
- e) le spese amministrative, di segreteria e di comunicazione direttamente imputabili al progetto;
- f) una quota ragionevole e documentata di costi indiretti o generali, analiticamente imputata alle attività istituzionali del Centro.

5.2 Spese non rimborsabili

Sono tassativamente escluse da qualsiasi forma di rimborso:

- a) le prestazioni rese da volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017;
- b) le spese prive di idonea documentazione giustificativa o non pertinenti rispetto al Progetto Definitivo;
- c) qualsiasi margine di utile, remunerazione del capitale o avanzo di gestione;
- d) i costi e le spese direttamente riferibili alle attività onerose o commerciali disciplinate al comma successivo, che restano a carico dell'ETS.

5.3 Tracciabilità finanziaria

L'ETS è tenuto ad assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del progetto, istituendo o dedicando un apposito conto corrente bancario o postale, secondo le modalità ispirate ai principi della Legge n. 136/2010, e ad acquisire ove previsto i relativi codici identificativi (CUP/CIG) d'intesa con l'Ateneo.

5.4 Regime delle attività onerose e contabilità separata

Per le eventuali attività a carattere oneroso o commerciale accessorio di cui all'art. 1, l'ETS ha l'obbligo di istituire una contabilità separata, registrando analiticamente costi e ricavi correlati. Gli eventuali proventi eccedenti i costi di tali attività onerose sono vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali del Centro e non possono in alcun modo essere distribuiti, neppure indirettamente, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Il trattamento fiscale e l'imposizione IVA applicabili a tali attività sono definiti in accordo con l'Area Bilancio e Fiscale dell'Ateneo in sede di Progetto Definitivo.

Art. 6 – Caratteristiche essenziali del Centro e obiettivi dell'intervento

Il Centro di Simulazione Medica Avanzata «SimUMed» è stato istituito dall'Università di Foggia nell'anno 2018, operando in seno al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Esso è iscritto nel Registro dei Centri di Simulazione della SIAARTI e della SIMMED, fa parte della rete dei Centri Italian Resuscitation Council (IRC) ed è accreditato dalla Regione Puglia (D.G.R. n. 1351/2017) quale Centro di Formazione per l'erogazione di corsi abilitanti all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE).

Il Centro svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d) e g), del D.Lgs. n. 117/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria).

6.1 Obiettivi generali della collaborazione

- a) garantire la continuità, il potenziamento e lo sviluppo delle attività di simulazione medica avanzata a beneficio della didattica istituzionale universitaria;
- b) preservare e valorizzare gli accreditamenti, le certificazioni e le relazioni istituzionali con gli enti scientifici e territoriali di riferimento (SIAARTI, SIMMED, IRC, Regione Puglia);
- c) promuovere l'evoluzione del catalogo formativo nel pieno rispetto degli indirizzi scientifici e programmatici del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

6.4 Obiettivi specifici

- a) l'erogazione coordinata del catalogo dei corsi istituzionali rivolti agli studenti, agli specializzandi e al personale dell'Ateneo;
- b) la gestione operativa, la manutenzione ordinaria e la cura dell'aggiornamento tecnico dei simulatori e delle dotazioni didattiche;

c) l'implementazione di una gestione amministrativa e contabile rigorosa, con rendicontazione periodica analitica.

La declinazione operativa degli obiettivi e la pianificazione di dettaglio inclusi il catalogo formativo, il calendario, il fabbisogno di personale, il piano economico-finanziario e la disciplina delle eventuali attività onerose accessorie, saranno oggetto di definizione congiunta all'interno della fase di co-progettazione esecutiva di cui all'art. 9.

Art. 7 – Procedura di selezione: fasi, modalità e termini

FASE 1 – Presentazione delle domande e delle proposte progettuali

Gli ETS interessati devono far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it, indicando nell'oggetto la dicitura: «Candidatura per co-progettazione Centro SimUMed – [Nome dell'Ente partecipante]».

La documentazione trasmessa (comprendente la domanda di cui all'Allegato A, la proposta progettuale di cui all'Allegato B, il piano economico-finanziario di cui all'Allegato C e le eventuali proposte migliorative di cui all'Allegato D) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS (ovvero sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità).

I file dovranno essere preferibilmente in formato PDF/A e dimensionati in modo da consentire la ricezione telematica.

Le candidature dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sul portale istituzionale dell'Ateneo.

Soccorso istruttorio

L'Università si riserva la facoltà di attivare il soccorso procedimentale/istruttorio in caso di irregolarità formali, omissioni o incompletezze documentali sanabili, assegnando all'ETS un termine perentorio per la regolarizzazione, ferma restando l'immodificabilità sostanziale della proposta progettuale.

FASE 2 – Valutazione delle proposte

Scaduto il termine di presentazione, con provvedimento del Direttore Generale viene nominata una Commissione di valutazione composta da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

La Commissione verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e procede alla valutazione di merito delle proposte secondo i criteri dell'art. 8.

FASE 3 – Formazione della graduatoria

All'esito della valutazione, la Commissione approva la graduatoria di merito. È ammesso alla fase di co-progettazione l'ente che consegue il punteggio complessivo più elevato, comunque non inferiore a 60/100.

In caso di parità, prevale il punteggio ottenuto nella sezione «Qualità della proposta progettuale»; in caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio pubblico.

FASE 4 – Co-progettazione esecutiva

Con il soggetto primo in graduatoria si avvia il tavolo di co-progettazione di cui all'art. 9. L'Università si riserva la facoltà di interrompere la procedura, sospenderla o revocarla in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o pretese risarcitorie.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali ammesse sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati, per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**, garantendo trasparenza, coerenza analitica e misurabilità dei giudizi:

Criteri di Valutazione	Punteggio Massimo
A. Qualità della proposta progettuale	40
A.1 Coerenza del progetto con gli obiettivi generali e specifici del Centro	10

Criteri di Valutazione	Punteggio Massimo
A.2 Chiarezza, completezza e articolazione del catalogo formativo proposto	7
A.3 Proposte di sviluppo del catalogo verso tipologie o target formativi innovativi, con verifica di fattibilità	3
A.4 Adeguatezza, innovatività delle metodologie di simulazione e degli strumenti didattici impiegati	10
A.5 Proposte migliorative motivate rispetto agli aspetti negoziabili dello schema di accordo (Allegato D)	5
A.6 Efficacia del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi	5
B. Competenza ed esperienza dell'ETS	30
B.1 Esperienza pregressa specifica nella gestione di centri o attività di simulazione medica	12
B.2 Qualifica, adeguatezza e CV del personale docente, istruttore e tecnico messo a disposizione	8
B.3 Possesso di accreditamenti, certificazioni o riconoscimenti di carattere nazionale/internazionale	5
B.4 Pregressa esperienza in partenariati collaborativi con enti pubblici o università	5
C. Piano economico-finanziario e cofinanziamento	20
C.1 Congruità, coerenza e analiticità del piano dei costi e delle risorse	10

Criteri di Valutazione	Punteggio Massimo
C.2 Entità e qualità delle risorse proprie (monetarie o in natura) messe a disposizione dall'ETS	6
C.3 Capacità documentata di intercettare e gestire finanziamenti terzi o fondi aggiuntivi	2
C.4 Messa a disposizione gratuita di piattaforme digitali, software o strumenti gestionali propri	2
D. Sostenibilità organizzativa e gestionale	10
D.1 Capacità di garantire continuità, flessibilità e stabilità operativa nello svolgimento delle attività co-progettate	6
D.2 Disponibilità immediata di attrezzature, presidi tecnici o dotazioni logistiche proprie dell'ente	4
TOTALE COMPLESSIVO	100

La Commissione esprime i propri giudizi attribuendo i punteggi analitici sulla base di griglie di valutazione predeterminate nei verbali d'insediamento, assicurando la piena tracciabilità dell'iter valutativo e l'oggettività della discrezionalità tecnica riconosciuta all'organo giudicante.

Art. 9 – Svolgimento della fase di co-progettazione esecutiva

Il procedimento di co-progettazione esecutiva si apre entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, mediante convocazione formale del soggetto primo classificato da parte dell'Università.

Il tavolo di co-progettazione è coordinato da un responsabile designato dall'Ateneo e si articola in una o più sessioni di lavoro, verbalizzate e finalizzate alla convergenza degli interessi pubblici e privati.

Costituiscono oggetto specifico del tavolo di co-progettazione:

a) la definizione analitica del catalogo dei corsi, del calendario e delle metodologie formative istituzionali;

b) la ricognizione puntuale e la formalizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione dalle parti;

c) la stesura definitiva del piano economico-finanziario, delle voci di spesa ammissibili e delle relative modalità di rendicontazione contabile;

d) la disciplina di dettaglio delle attività onerose accessorie, del relativo regime di contabilità separata e degli eventuali tariffari nei limiti di prevalenza economica stabiliti;

e) la definizione delle responsabilità gestionali, dei piani di manutenzione e delle coperture assicurative;

f) l'individuazione di specifici indicatori di qualità e di monitoraggio periodico dei risultati.

I lavori del tavolo si concludono entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'insediamento, prorogabile di ulteriori 30 giorni per comprovate esigenze tecniche con provvedimento del Direttore Generale, mediante la redazione e la sottoscrizione congiunta del Progetto Definitivo e dello Schema di Accordo.

Il Progetto Definitivo così elaborato è sottoposto all'approvazione degli organi di governo dell'Università.

In caso di esito negativo della co-progettazione — per recesso dell'ETS o per mancato accordo sugli elementi essenziali del progetto — l'Università dichiara formalmente conclusa la procedura e si riserva di interpellare progressivamente il soggetto collocato utilmente al posto successivo in graduatoria.

Art. 10 – Sottoscrizione dell'accordo, monitoraggio, controlli e clausole risolutive

A seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo da parte degli organi di governo dell'Università, l'Ateneo e l'ETS selezionato procedono alla sottoscrizione formale dell'Accordo di co-progettazione e co-gestione, conforme allo schema di cui all'Allegato D.

L'esecuzione delle attività e il rispetto degli impegni pattuiti sono sottoposti a monitoraggio costante da parte dell'Università, anche mediante la costituzione di un apposito Comitato Paritetico di Gestione composto da referenti nominati dall'Ateneo e dall'ETS.

L'ETS partner è tenuto a presentare all'Ateneo relazioni periodiche sull'andamento delle attività formative e rendicontazioni contabili semestrali (o secondo le scadenze stabilite nell'Accordo), corredate da idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

L'Università si riserva il pieno diritto di effettuare verifiche, controlli di conformità e visite ispettive sulla corretta erogazione delle attività istituzionali, nonché sulla conservazione e gestione dei beni strumentali e dei simulatori affidati.

In caso di perdita dei requisiti di ordine generale o tecnico-organizzativo da parte dell'ETS, di violazione grave degli obblighi assunti o di ingiustificata difformità rispetto al Progetto Definitivo, l'Università procede a formalizzare diffida ad adempiere entro un termine perentorio.

Decorso inutilmente tale termine, l'Ateneo può disporre la risoluzione anticipata dell'Accordo e la revoca della co-gestione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11 – Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del contributo

L'ETS beneficiario è tenuto a presentare all'Università di Foggia la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute, documentate e pagate per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro, con cadenza semestrale (o annuale secondo quanto definito nell'Accordo) e, in ogni caso, a conclusione di ciascuna annualità di progetto.

La rendicontazione deve essere corredata da:

- a) relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte nel periodo di riferimento, firmata dal Legale Rappresentante e dal Responsabile scientifico;
- b) elenco analitico dei documenti di spesa (fatture, note di compenso, quietanze, buste paga e relativi oneri previdenziali), intestati all'ETS e riferiti esclusivamente al periodo di esecuzione del progetto;
- c) copie conformi dei titoli di spesa e delle relative evidenze di pagamento eseguito esclusivamente tramite il conto corrente dedicato di cui all'art. 5;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la documentazione prodotta non è stata utilizzata per la rendicontazione di altre fonti di finanziamento pubblico o privato (divieto di doppio finanziamento).

L'Università, a seguito della verifica di regolarità e congruità effettuata dai propri uffici competenti, procede all'erogazione del rimborso a titolo di contributo ex art. 12 della Legge n. 241/1990 nei limiti massimi annuali stabiliti, restando esclusa qualsiasi anticipazione di cassa.

Eventuali spese ritenute non ammissibili o prive della necessaria documentazione giustificativa rimarranno a totale carico dell'ETS.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss., L. n. 241/1990, è il dott. Renato Narcisi.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2026. Le risposte di interesse generale sono pubblicate nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi» del sito istituzionale.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali, controversie e disposizioni finali

I dati personali conferiti dagli Enti del Terzo Settore partecipanti saranno trattati dall'Università di Foggia, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione e alla successiva gestione del rapporto convenzionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle Linee guida di cui al D.M. n. 72/2021, alla Legge n. 241/1990 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di amministrazione condivisa.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Avviso e del successivo Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia, con espressa esclusione di ogni altra competenza arbitrale o territoriale.

Il presente Avviso, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Università di Foggia.

Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni

Il presente Avviso, unitamente a tutti i relativi allegati, è pubblicato in via telematica sull'Albo Ufficiale dell'Università di Foggia e nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Ateneo, al fine di garantire la massima diffusione e la più ampia partecipazione degli Enti del Terzo Settore interessati.

Eventuali chiarimenti o quesiti relativi al presente Avviso potranno essere inoltrati a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it entro il termine perentorio stabilito dall'Ateneo. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul sito web istituzionale dell'Università quale integrazione informativa dell'Avviso.

Art. 15 - Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle Linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, alla Legge n. 241/1990, nonché alle norme generali dell'ordinamento giuridico e dello statuto di Ateneo applicabili in materia di amministrazione condivisa.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Università di Foggia a concludere la procedura di co-progettazione e l'Ateneo si riserva altresì la facoltà di prorogare i termini, sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte il presente procedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di sorta a favore dei soggetti partecipanti.

Art. 16 - ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Modello di domanda di partecipazione

Allegato B - Schema per la redazione della proposta progettuale

Allegato C - Schema di piano economico-finanziario

Allegato D - Sintesi dei punti strutturali essenziali dello schema di accordo di co-progettazione e cogestione

Il Dirigente
dott. Matteo Di Trani